



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 307

Prot. n. 2-IV-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Adozione delle linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2

Il giorno **13 Marzo 2020** ad ore **10:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

L'art. 19 ter della legge provinciale n. 2/2016 disciplina il principio di rotazione negli affidamenti di contratti pubblici stabilendo che *“1. La selezione degli operatori economici per gli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie europee avviene favorendo la rotazione tra gli stessi, in modo da perseguire l'obiettivo della possibilità per tutti gli operatori di partecipare alle procedure. 2. Il principio di rotazione degli inviti non trova applicazione se il nuovo affidamento avviene tramite procedure ordinarie o, comunque, aperte al mercato, caratterizzate dall'assenza di limitazioni in ordine al numero di operatori economici partecipanti. 3. Con le linee guida previste dall'articolo 4 sono disciplinate le modalità per l'applicazione del principio di rotazione assicurando comunque che tra gli invitati vi sia anche la presenza di soggetti, ove esistenti, che non sono stati invitati in occasione di affidamenti immediatamente precedenti per la medesima categoria. 4. L'amministrazione aggiudicatrice garantisce in ogni caso il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione e imparzialità nella valutazione delle offerte, assicurando un adeguato ed effettivo livello di competitività della procedura di selezione del contraente”*.

La ratio del principio di rotazione è quella di garantire la più ampia partecipazione possibile degli operatori economici alle procedure di gara in condizioni di parità. L'istituto trova applicazione con riferimento sia “agli inviti”, che agli “affidamenti” assicurando un adeguato grado di distribuzione delle opportunità tra gli operatori economici e favorendo, in particolar modo, l'ingresso di nuove imprese soprattutto di piccole o medie dimensioni. Il principio di rotazione opera nelle procedure di affidamento di contratti pubblici in cui l'amministrazione seleziona gli operatori economici da invitare. L'istituto, invece, non trova applicazione con riferimento alle procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, che non comportino limitazioni in ordine al numero di operatori economici.

Per le procedure di affidamento di contratti di lavori pubblici l'ordinamento provinciale già prevede una disciplina delle modalità di applicazione del principio di rotazione all'articolo 54 del d.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici”*. Tale disciplina continua a trovare applicazione.

Con le Linee guida, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la Provincia intende fornire indicazioni per garantire l'uniforme applicazione del principio di rotazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici operanti sul territorio provinciale negli affidamenti di servizi e forniture.

In particolare, negli affidamenti diretti si prevede la possibilità di affidare al medesimo operatore economico più contratti aventi ad oggetto la stessa categoria merceologica o la stessa tipologia di prestazione purché la sommatoria degli stessi, nel corso dell'anno, sia di importo inferiore a quello indicato nell'art. 21, comma 4 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Legge sui contratti e sui beni provinciali). Negli affidamenti ad invito il principio di rotazione opera, invece, precludendo l'invito del gestore uscente e di parte degli operatori economici invitati all'affidamento immediatamente precedente, laddove il nuovo affidamento abbia ad oggetto la stessa tipologia di servizio o fornitura e ricada nella stessa fascia di importo.

Il documento allegato contempla discipline specifiche per le procedure relative all'affidamento di incarichi tecnici per i lavori pubblici e di servizi socio-assistenziali dettate in considerazione della peculiarità di tali tipologie di affidamento.

Al fine di evitare un'applicazione sproporzionata del principio di rotazione che potrebbe condurre a una limitazione della concorrenza, le Linee guida stabiliscono altresì alcune ipotesi di deroga al principio funzionali ad assicurare condizioni di parità tra gli operatori economici nella partecipazione alle procedure di affidamento.

A seguito dell'approvazione preliminare della Giunta provinciale, è stato acquisito il parere da parte del Consiglio delle Autonomie Locali e della Commissione consiliare, ai sensi della normativa vigente.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- visti gli articoli 4 e 19 ter della l.p. 9 marzo 2016, n. 2;
- tenuto conto del parere rilasciato dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 18.12.2019;
- tenuto conto del parere rilasciato dalla Prima Commissione Permanente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento in data 26.02.2020;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, il documento “*Linee guida per l’uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2*” che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese.

Adunanza chiusa ad ore 11:31

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Linee guida

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

LINEE GUIDA PER L'UNIFORME APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 4 E 19 TER DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2

Premessa

L'articolo 4 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 attribuisce alla Provincia il compito di promuovere *“l'uniforme applicazione della normativa provinciale in materia di contratti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri soggetti che applicano tale normativa”* attraverso l'adozione di linee guida.

Le presenti linee guida disciplinano le modalità di attuazione del principio di rotazione nella selezione degli operatori economici previsto dall'articolo 19 ter della l.p. n. 2/2016.

L'applicazione del presente atto ha carattere vincolante per le amministrazioni aggiudicatrici del territorio provinciale e il suo rispetto costituisce, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.p. n. 2/2016, condizione per il finanziamento degli interventi e delle prestazioni oggetto di affidamento.

1. Il principio di rotazione: definizione e finalità

L'art. 19 ter citato prevede che:

“1. La selezione degli operatori economici per gli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie europee avviene favorendo la rotazione tra gli stessi, in modo da perseguire l'obiettivo della possibilità per tutti gli operatori di partecipare alle procedure.

2. Il principio di rotazione degli inviti non trova applicazione se il nuovo affidamento avviene tramite procedure ordinarie o, comunque, aperte al mercato, caratterizzate dall'assenza di limitazioni in ordine al numero di operatori economici partecipanti.

3. Con le linee guida previste dall'articolo 4 sono disciplinate le modalità per l'applicazione del principio di rotazione assicurando comunque che tra gli invitati vi sia anche la presenza di soggetti, ove esistenti, che non sono stati invitati in occasione di affidamenti immediatamente precedenti per la medesima categoria.

4. L'amministrazione aggiudicatrice garantisce in ogni caso il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione e imparzialità nella valutazione delle offerte, assicurando un adeguato ed effettivo livello di competitività della procedura di selezione del contraente”.

Il principio di rotazione riguarda gli affidamenti di lavori, servizi e forniture mediante procedure ad invito come definite nel paragrafo 3 ed ha l'obiettivo generale di garantire, a tutti gli operatori economici interessati, la possibilità di partecipare alle procedure di gara in condizioni di parità.

Il principio in questione trova applicazione sia “agli inviti”, che agli “affidamenti” ed è finalizzato a garantire un adeguato grado di distribuzione delle opportunità tra gli operatori economici, favorendo l'ingresso di nuove imprese, in particolare, di piccole o medie dimensioni.

Il principio di rotazione va applicato temperando l'esigenza di avvicendamento tra gli operatori economici interessati ad ottenere l'affidamento con la necessità di assicurare la massima partecipazione possibile.

2. Ambito soggettivo di applicazione del principio di rotazione

2.1. Amministrazioni aggiudicatrici

Sono obbligate ad osservare il principio di rotazione così come declinato nelle presenti linee guida tutte le amministrazioni aggiudicatrici individuate dall'articolo 5 della l.p. n. 2/2016:

“a) la Provincia autonoma di Trento;

b) i comuni, le comunità e le loro forme associative o collaborative;
c) gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico e tutti gli altri soggetti aggiudicatori individuati ai sensi della normativa statale, aventi sede legale nella provincia di Trento, e le associazioni, le unioni, i consorzi, comunque denominati, costituiti dai soggetti indicati da questo comma”.

Il principio di rotazione trova applicazione con riferimento alla singola amministrazione aggiudicatrice, anche nel caso di gestione associata delle attività inerenti l'affidamento di contratti pubblici.

Nel caso di amministrazioni aggiudicatrici complesse è necessario che queste disposizioni vengano applicate tenendo conto degli affidamenti compiuti da tutte le strutture deputate a tale attività, mediante opportuni strumenti ricognitivi interni, anche informatici. In via transitoria e fino all'implementazione di apposito strumento informatico, la Provincia applica il principio di rotazione nell'ambito di ciascun Dipartimento, singolarmente considerato. Le altre amministrazioni complesse possono applicare tale previsione transitoria in conformità ai propri ordinamenti.

Le amministrazioni aggiudicatrici che affidano l'espletamento della procedura di gara a centrali di committenza restano in ogni caso responsabili della corretta applicazione del principio attestandone il rispetto all'atto di presentazione della documentazione di gara.

2.2 Operatori economici

In via generale, il principio di rotazione trova applicazione con riferimento al singolo operatore economico.

Nel caso in cui l'operatore economico risultato aggiudicatario dell'affidamento immediatamente precedente sia un'associazione, o raggruppamento temporaneo di imprese, solamente l'impresa mandataria non potrà essere invitata a partecipare alla procedura per il nuovo affidamento secondo le indicazioni contenute nei paragrafi successivi.

3. Ambito oggettivo di applicazione del principio di rotazione

Il principio di rotazione si applica alle procedure di affidamento di contratti pubblici in cui l'amministrazione operi una selezione degli operatori economici da invitare.

Al contrario, tale principio non si applica nel caso di ricorso a procedure ordinarie o aperte al mercato che non comportano limitazioni in ordine al numero di operatori economici da individuare. In tal senso, a mero titolo esemplificativo, si possono considerare procedure “aperte al mercato” e pertanto non soggette all'applicazione del principio di rotazione, le procedure in cui sia stato pubblicato un preventivo avviso e l'amministrazione inviti tutti gli operatori economici che si sono proposti per eseguire la prestazione, nonché le richieste di offerta (RDO) effettuate sul mercato elettronico, purché rivolte a tutti gli operatori economici iscritti al bando di abilitazione relativo alla categoria merceologica prescelta.

Il principio di rotazione trova invece applicazione nell'ipotesi in cui, a seguito della pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse e delle richieste di partecipazione presentate dagli operatori economici, l'amministrazione operi una restrizione della platea dei concorrenti.

3.1. Il principio di rotazione nelle procedure di affidamento diretto e ad invito di lavori pubblici

Negli affidamenti diretti e ad invito di lavori pubblici trova applicazione l'art. 54 del d.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

3.2. Il principio di rotazione negli affidamenti diretti di servizi e forniture

Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, nel caso di affidamento diretto di servizi e forniture (contratti di importo non superiore a quello indicato dall'art. 21, c. 4, l.p. 23/90), l'amministrazione aggiudicatrice può affidare al medesimo operatore economico più contratti pubblici aventi ad oggetto la stessa categoria merceologica o la stessa tipologia di prestazione quando, nel corso dell'anno civile (1 gennaio-31 dicembre), la sommatoria dei singoli affidamenti non superi l'importo indicato nell'art. 21, comma 4 della l.p. n. 23/1990 (47.000 euro).

La stessa categoria merceologica o tipologia di prestazione vengono individuate facendo riferimento alla classificazione indicata nel paragrafo 3.3.

3.3. Il principio di rotazione nelle procedure di affidamento ad invito di servizi e forniture

Nelle procedure ad invito di servizi o forniture (art. 21 l.p. 23/90), il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente (affidamento immediatamente anteriore per il quale l'aggiudicazione sia divenuta efficace dopo la verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti) a quello di cui si tratta, al ricorrere cumulativo delle seguenti condizioni:

- 1) gli affidamenti, quello precedente e quello attuale, hanno ad oggetto una commessa che rientra nel medesimo settore merceologico ovvero nello stesso settore di servizi;
- 2) gli affidamenti, quello precedente e quello attuale, rientrano nella medesima fascia di importo.

In relazione alla condizione di cui al punto 1), il principio di rotazione si applica prendendo in considerazione, a titolo esemplificativo, le categorie merceologiche e i servizi secondo la seguente classificazione:

- servizi di formazione;
- servizi ricreativi, culturali e sportivi;
- fornitura di prodotti per agricoltura, vivai e prodotti affini;
- servizi di ristorazione;
- fornitura di impianti e macchinari in genere;
- servizi di consulenza e servizi di supporto all'attività della PA;
- servizi di manutenzione e riparazione impianti;
- fornitura di mezzi di trasporto, macchinari e prodotti ausiliari;
- servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e attrezzature;
- servizi di organizzazione viaggi;
- servizi assicurativi e bancari;
- servizi di supporto specialistico in ambito giuridico;
- servizi di consulenza sanitaria e di sicurezza;
- fornitura di prodotti per le telecomunicazioni e la sicurezza;
- servizi per le telecomunicazioni e la sicurezza;
- servizi di portierato, custodia e vigilanza;
- servizi di asilo nido;
- servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- servizi informatici e di comunicazione;
- servizio di manutenzione degli impianti elevatori;
- fornitura di prodotti editoriali e multimediali in genere;
- fornitura di macchinari agricoli;
- fornitura di articoli tessili;
- fornitura di strumenti di misurazione, controllo, prova e navigazione;

- fornitura di apparecchiature di sollevamento e movimentazione;
- fornitura di strumenti musicali e loro parti;
- fornitura di attrezzature per cucina e forniture per ristorazione;
- fornitura di attrezzature per segnaletica, arredo stradale e urbano;
- fornitura di prodotti e macchinari per pulizia, prodotti ed elettrodomestici per la cura personale e pulizia;
- fornitura di ausili per l'incontinenza;
- fornitura di apparecchiature e materiali elettrici ed elettronici;
- servizi generali di personale per la pubblica amministrazione;
- servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali;
- servizi tipografici e stampati in genere;
- servizi di trasloco e facchinaggio;
- servizi di noleggio mezzi con autista;
- servizi di manutenzione del verde pubblico;
- servizi organizzazione eventi;
- fornitura di attrezzature per attività sportive e ricreative;
- fornitura di apparecchiature informatiche;
- servizi di noleggio, ritiro, lavanderia e di lavaggio a secco;
- fornitura di materiale per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione e articoli connessi;
- servizi antineve e sgombero neve;
- fornitura di arredi e complementi di arredo;
- fornitura di vestiario, equipaggiamento tecnico, dpi e attrezzature di sicurezza;
- servizi di pulizie;
- servizi di manutenzione impianti antincendio ed estintori;
- servizi di conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento, di trattamento aria e di climatizzazione estiva;
- fornitura di prodotti alimentari, bevande e prodotti affini;
- fornitura di attrezzature multimediali;
- fornitura di apparecchiature per ufficio, accessori e materiali;
- fornitura di carta, cancelleria e materiale per ufficio;
- fornitura di macchine utensili e utensileria varia.

Per le categorie merceologiche o di servizi non presenti nell'elenco si fa riferimento alla classificazione contenuta nel CPV (Common Procurement Vocabulary).

Nell'ipotesi di affidamento di attività multiservizi, il principio di rotazione trova applicazione con riguardo al servizio prevalente.

In relazione alla condizione di cui al punto 2), si stabiliscono le seguenti fasce di importo economico, determinate avendo riguardo alla tipologia di procedure previste dall'ordinamento provinciale vigente e al fine di favorire l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese:

- a) servizi o forniture di importo superiore alla soglia di cui all'art. 21, comma 4 della l.p. n. 23/90 (47.000 euro) ed inferiore o pari a 150.000 Euro;
- b) servizi o forniture di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore alla soglia di rilevanza europea.

Al momento della scelta degli operatori economici da invitare alle procedure di gara, le amministrazioni non possono invitare l'operatore economico risultato aggiudicatario dell'affidamento immediatamente precedente per la medesima categoria merceologica o tipologia di servizio e per la medesima fascia di importo. Le amministrazioni non possono altresì invitare almeno uno degli operatori economici, diversi dall'aggiudicatario, invitati all'affidamento

immediatamente precedente, per la medesima categoria merceologica o tipologia di servizio e per la medesima fascia di importo. Quest'ultimo è individuato mediante estrazione a sorte con strumenti automatici, se disponibili.

Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti non trova applicazione nel caso in cui vi sia stata una interruzione di almeno due anni tra la conclusione del contratto immediatamente precedente e l'indizione della nuova procedura di affidamento, con riferimento alla stessa fascia di importo e categoria merceologica o tipologia di servizi.

3.4. Il principio di rotazione nella selezione degli operatori economici per le procedure di affidamento di servizi socio-assistenziali

A norma di quanto disposto dall'art. 30, comma 2 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2, il principio di rotazione trova applicazione anche agli affidamenti di contratti pubblici aventi ad oggetto servizi socio-assistenziali.

Nell'ambito dei servizi socio-assistenziali possono sussistere con maggiore frequenza particolari ragioni, legate alla natura del servizio offerto, alla struttura del mercato di riferimento oppure alla situazione di svantaggio in cui versano i beneficiari/utenti dello stesso, che giustificano la deroga al principio di rotazione. A tal proposito, si individuano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti fattispecie:

a) servizi e interventi che si rivolgono a beneficiari fragili, per i quali qualsiasi cambiamento può rappresentare un motivo di destabilizzazione per i quali occorre garantire la continuità anche ambientale nella relazione di aiuto:

- persone con problemi di salute mentale;
- persone disabili con difficoltà di adattamento ai cambiamenti;
- donne vittime di violenza, con o senza figli, che necessitano per un lungo periodo di punti fermi per riappropriarsi della propria vita e dignità;
- anziani fragili o affetti da forme di demenza;
- persone affette da dipendenze che necessitano di percorsi socio-assistenziali (oltre che socio-sanitari) di lunga durata;
- minori con problematiche complesse, per la cura, il recupero e l'educazione dei quali le famiglie hanno la necessità di un supporto continuativo e stabile attraverso servizi semiresidenziali ed eventualmente residenziali;

b) servizi nell'ambito dei minori e/o della disabilità, salute mentale e altri ambiti che, per la particolare condizione dei beneficiari, rendono necessari processi di presa in carico prolungata, determinata anche dalla cronicità della condizione del bisogno, attraverso percorsi lunghi complessi di cura e di accompagnamento alla parziale o totale autonomia (ad es. i progetti del "dopo di noi"). In alcune situazioni si determina una condizione di significativa fidelizzazione tra le famiglie e l'ente che eroga il servizio; in certi casi tale fidelizzazione si esprime anche mediante il ricorso a risorse vincolate (trust, lasciti ecc.).

In altre situazioni si sviluppa un forte ruolo sostitutivo delle funzioni familiari (es. minori, disabili ecc.) che deve assicurare ai beneficiari un contesto di continuità nelle funzioni di cura, alternativo alla famiglia non presente, anche in ottica di filiera verso l'autonomia nell'età adulta.

Per le ragioni indicate, in questi ambiti la deroga al principio di rotazione deve ritenersi motivata dal semplice ricorrere delle situazioni descritte, situazioni che dovranno essere di volta in volta compiutamente declinate nel provvedimento.

Nel caso in cui non ricorrano le circostanze di cui sopra, trovano applicazione le indicazioni

contenute nei paragrafi 3.2. e 3.3 con la seguente precisazione. Nel caso in cui il servizio oggetto di affidamento rientri tra i servizi socio-assistenziali, per i quali la soglia di rilevanza europea corrisponde a 750.000 euro, ai fini dell'operatività del principio di rotazione, si stabiliscono le seguenti fasce di importo:

- a) servizi di importo superiore alla soglia di cui all'art. 21, comma 4 della l.p. n. 23/90 (47.000 euro) e inferiore o pari a 200.000 euro;
- b) servizi di importo superiore a 200.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea (750.000 Euro).

Per l'individuazione delle categorie di servizi nell'ambito delle quali applicare il principio di rotazione si prendono a riferimento i singoli servizi di cui al Catalogo dei servizi socio-assistenziali. Per i servizi non ricompresi nel catalogo si fa riferimento alla classificazione contenuta nel CPV (Common Procurement Vocabulary).

3.5. Il principio di rotazione negli affidamenti di incarichi tecnici per i lavori pubblici

Il principio di rotazione va applicato anche negli affidamenti di incarichi tecnici finalizzati alla realizzazione di opere e lavori pubblici, che presentano le caratteristiche già indicate al paragrafo 3 con riferimento sia agli "inviti" sia all'"affidamento".

L'applicazione del principio di rotazione negli incarichi tecnici ha infatti lo scopo di garantire l'equa ripartizione degli incarichi stessi e così evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti.

Per incarichi tecnici, ai fini di queste Linee guida, si intendono i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui agli articoli 20, 22 e 22 bis della l.p. n. 26/1993, concernenti: progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo statico, lavori preparatori e strumentali, altre attività a supporto della progettazione di un'opera o di un lavoro pubblico. Rientrano nella definizione di incarichi tecnici ai fini di queste Linee guida anche gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo se disposti a favore di operatori economici esterni alla pubblica amministrazione.

L'applicazione del principio di rotazione negli incarichi tecnici segue i criteri della dimensione, del numero e della ripetitività.

Non può essere affidatario di un incarico, l'operatore economico che ha già ricevuto l'incarico immediatamente precedente per la medesima tipologia e dimensione, affidato mediante affidamenti diretti o procedure ad invito.

Non possono essere invitati nelle procedure ad invito per l'affidamento di incarichi, gli operatori economici che sono stati invitati all'affidamento immediatamente precedente di un incarico della medesima tipologia e dimensione, in una percentuale pari al 30 per cento, con arrotondamento per eccesso nel caso in cui la prima cifra dopo la virgola sia uguale o superiore a 5, estratti con strumenti automatici, se disponibili.

Il principio di rotazione agisce per affidamenti successivi tra i quali non siano decorsi più di due anni.

Per tipologia di incarichi tecnici finalizzati alla realizzazione di opere e lavori pubblici si intendono le specifiche prestazioni previste dall'articolo 16 del d.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici":

- a) prestazioni professionali normali:
 - a.1) progettazione;

- a.2) progettazione integrata;
- a.3) progettazione architettonica;
- a.4) progettazione strutture;
- a.5) progettazione geotecnica;
- a.6) progettazione impianti gallerie;
- a.7) progettazioni impianti elettrici edifici;
- a.8) progettazioni impianti termoidraulici;
- a.9) rilievi;
- a.10) perizia geologica tecnica;
- a.11) coordinamento sicurezza in fase di progettazione;
- a.12) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;
- a.13) elaborazione studio VAS;
- a.14) elaborazione studio VIA;
- a.15) direzione lavori;
- a.16) direttori operativi;
- a.17) ispettore di cantiere;
- a.18) contabilità e sorveglianza sui cantieri;

b) prestazioni professionali speciali:
b.1) frazionamenti e pratiche catastali;

c) prestazioni professionali accessorie:
c.1) prestazioni preparatorie e connesse;
c.2) altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli;
c.3) le attività tecnico-amministrative connesse alle precedenti specializzazioni.

Per dimensione dell'incarico si prendono a riferimento le seguenti fasce di importo:

- incarichi di importo superiore a 5.000 ed inferiore o pari alla soglia di cui all'art. 21, comma 4 della l.p. n. 23/90 (47.000 euro);
- incarichi di importo superiore alla soglia di cui all'art. 21, comma 4 della l.p. n. 23/90 (47.000 euro) ed inferiore o pari a 150.000 euro;
- incarichi di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore alla soglia di rilevanza europea.

Per l'affidamento di incarichi di importo inferiore a 5.000 euro trova applicazione il par. 3.2.

4. Deroghe al principio di rotazione

In deroga alle indicazioni contenute nei paragrafi precedenti, l'amministrazione aggiudicatrice può comunque procedere all'invito dell'affidatario uscente o al reinvito degli operatori economici già invitati all'affidamento immediatamente precedente, non risultati aggiudicatari:

- a) motivando puntualmente tale decisione in base al ricorrere di uno o più dei seguenti requisiti:
 - particolare struttura del mercato;
 - riscontrata effettiva assenza di alternative valutata in base al criterio della miglior localizzazione dell'operatore economico rispetto al luogo di esecuzione del contratto;
 - grado di soddisfazione maturato alla conclusione del precedente rapporto contrattuale;
- b) in attuazione del comma 3 dell'art. 19 ter già citato e con l'obiettivo di garantire un corretto bilanciamento tra il principio di concorrenza e quello di rotazione:
 - invitando un numero almeno doppio di operatori economici rispetto a quello prescritto dalla

normativa applicabile all'affidamento in oggetto;

- nel caso di affidamento di contratti di importo superiore a 150.000 euro, invitando un numero almeno doppio di operatori economici rispetto a quello prescritto dalla normativa applicabile all'affidamento in oggetto incrementato di due operatori economici.

c) al ricorrere di circostanze di somma urgenza, debitamente motivate.

In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non deve essere elusa, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi due anni, mediante ricorso ad:

- arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
- strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato del contratto;
- alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici;
- affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m) del Codice dei contratti pubblici.